

- Spese legali: euro 200,00 + spese generali 15%, euro 30,00 + compenso precetto, euro 135,00 + Cpa 4%, euro 14,60;
 - Spese esenti, euro 21,50;
 - spese esenti notifica decreto, euro 11,57
- per un totale di euro 1.282,68

Rilevato che sussiste l'urgenza e l'indifferibilità di autorizzare il finanziamento ed il pagamento della superiore somma di 1.282,68 per spese legali a favore dell'avv. Rosamaria Abbruzzo, in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 31252/2016 e successivo atto di precetto sopra richiamati;

Visti:

- la legge regionale 16 aprile 1986 n. 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini, avente natura di ente pubblico economico, con le modifiche apportate dalla legge regionale 19 aprile 2007 n. 9;
- lo Statuto e il Regolamento organico dell'Ente;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 16 ottobre 2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023 e pluriennale 2023/2025;
- il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Servizio "Teatri e Attività Musicali" n. 2540/S8 del 20 ottobre 2023 con il quale è stata comunicata l'approvazione del predetto bilancio;
- il successivo D.D.G. Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n. 686/S8 dell'8 maggio 2024 è stata autorizzata la gestione provvisoria del bilancio dell'Ente, fino al 30/06/2024, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

Rilevato che:

- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti dai provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, e, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- l'adozione del presente atto riveste carattere di urgenza e necessità, per evitare a carico dell'Ente ulteriori spese in termini di compensi, interessi e spese legali collegate al prosieguo della procedura esecutiva;

DISPONE

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui è da intendere integralmente riportata e trascritta.

1. Impegnare, in esecuzione del decreto ingiuntivo 31252/2016, notificato a questo Ente il 6.7.2016, emesso dal Giudice di Pace di Roma, in favore dell'avv. Rosamaria Abbruzzo, eb successivo atto di precetto in reitera, la somma complessiva di euro 1.268,68 1.282,68 Barbepeto
2. Imputare la spesa di € 1.268,68 al capitolo di spesa 106641, del bilancio di previsione 2023/2025, competenza 2024, in gestione provvisoria.
3. Autorizzare il pagamento della suddetta somma in favore dell'avv. Rosamaria Abbruzzo, nata ad Acri (CS), il 16.12.1971, C.F. BBRRMR71T56A053W, residente in Roma, in via Livorno, n. 20.
4. Nel rispetto della normativa riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Decreto Lgs. N. 33/2013), pubblicare il presente atto sulla sezione " Amministrazione trasparente", collocata nella home page del sito istituzionale.

Il Sovrintendente
(Dott. Cultrera Giovanni Maria Sebastiano)

[Handwritten signature]

TEATRO MASSIMO "V. BELLINI"
CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL SOVRINTENDENTE

Provvedimento 200 del 11 GIU. 2024

OGGETTO: Esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma n. 31252/2016, R.G. n. 33185/2016, in favore dell'avv. Rosamaria Abbruzzo. Impegno spesa e pagamento

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 20 24 Competenze

Cap. Spese per

Somma stanziata €

Impegni assunti €

Fondo disponibile €

Visto ed iscritto a l N. 506

de l Cap. 106641

nel partitario uscita di competenza l'impegno di

€ 1.268,68 1.282,68

addi 17/06 2024

IL CAPO SERVIZIO

IL CAPO SETTORE

SETTORE LEGALE E CONTENZIOSO

Prot. n. del

Il Compilatore

Visto:

il Capo Settore

Il Direttore Amministrativo

Barbepeto

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

Inviata alla Regione Siciliana il

Visto:

L'anno duemila ventiquattro

il giorno 11 del mese di giugno

il Sovrintendente nominato giusta decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 27/Serv.1° S. G. del 12 febbraio 2024, ha adottato il seguente provvedimento.



Oggetto: Esecuzione del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma n. 31252/2016, R.G. n. 33185/2016, in favore dell'avv. Rosamaria Abbruzzo. Impegno spesa e pagamento

IL SOVRINTENDENTE

Premesso che:

- Con relazione istruttoria del 4 giugno 2024, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), il responsabile del Settore Legale e Contenzioso dell'Ente fanno presente quanto di seguito trascritto:

“ Si comunica che l'avv. Rosamaria Abbruzzo ha chiesto e ottenuto dal Giudice di Pace di Roma il decreto ingiuntivo n. 31252/2016, notificato a questo Ente il 6.7.2016, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 26 dicembre 2016, con il quale è stato ordinato di pagare la somma di euro 809,22, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda fino al soddisfo, e le spese legali liquidate in complessivi euro 221,50, di cui euro 200,00 per compensi, euro 21,50, per spese esenti, Iva e Cpa. Più nel dettaglio, il titolo esecutivo in oggetto trae origine dal mancato pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Catania R.G. 337/2015, concesso il 21.1.2015, in favore dell'artista Pietro Terranova, rappresentato dall'avv. Rosamaria Abbruzzo, in forza del quale l'Ente lirico era stato condannato a pagare la somma di euro 18.000,00, a titolo di cachet in favore del predetto artista per la prestazione artistica resa nelle opere “ Un Ballo in maschera “ e “ Lucia di Lammermoor”, oltre le spese legali, liquidate in euro 540,00, per compensi, euro 145,50, per esborsi, più spese generali, Iva e Cpa. L'Ente ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo, eccedendo il mancato rispetto della clausola compromissoria di cui all'art. 14 del contratto di scrittura stipulato con l'artista Terranova, in forza della quale la definizione di ogni controversia relativa alla esecuzione del contratto di scrittura doveva essere devoluta alla cognizione del Collegio arbitrale.

In corso di giudizio, le Parti hanno raggiunto un accordo con il quale si conveniva che l'Ente procedeva al pagamento della somma dovuta all'artista a titolo di sorte capitale in numero 3 tranche, rinunciando alla proposta opposizione e procedeva al pagamento delle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, entro il termine del 30.06.2015, direttamente a favore dell'avv. Rosamaria Abbruzzo, legale del sig. Terranova, previa emissione di fattura; per contro l'artista rinunciava alla proposizione di ogni ulteriore azione legale nei confronti dell'Ente ed agli interessi sulla somma dovuta.

In virtù dell'accordo raggiunto, l'avv. Rosamaria Abbruzzo emetteva fattura n. 21/E del 30 giugno 2015, regolarmente registrata ai fini dell'iva, di importo pari a € 933,42 di cui: € 540,00 per onorario; € 81,00 per rimborso spese generali; € 24,84 per CPA ed € 142,08 per IVA ed € 145,50 per spese esenti ex art. 15, DPR 633/72.

In esecuzione del decreto ingiuntivo appena citato, il Teatro corrispondeva quanto dovuto per sorte capitale a Pietro Terranova ma non procedeva al pagamento, a favore dell'avv. Rosamaria Abbruzzo, della somma relativa alle spese legali.

Non ottenendo il pagamento dovuto, l'avv. Abbruzzo ha notificato il 06.07.2016 il decreto ingiuntivo n. 31252/2016, non opposto e dichiarato definitivamente esecutivo in data 26 dicembre 2016 e, a seguire, a mezzo pec del 12.3.2024, l'atto di precetto in rinnovazione, protocollato in pari data col numero 1172, con il quale ha richiesto il pagamento delle suddette somme, dettagliate nel prospetto di seguito riportato:

a) spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo n. 31252/2016	sorte capitale di cui al decreto I. n. 337/2015: € 791,34 + € 142,08 per IVA
	onorario: € 200,00
	spese generali: € 30,00
	Cassa Avvocati: € 9,20
	IVA: € 52,62
	spese esenti: € 21,50
	interessi dal 30/06 2015 all'8/03/2024: € 596,43
TOTALE: € 1.648,47 + € 194,70 per IVA	
b) spese atto di precetto in reitera	compenso: € 135,00
	Cassa Avvocati: € 5,40
	IVA: € 30,89
	spese esenti notifica decreto: € 11,57
TOTALE: € 151,97 + € 30,89 per IVA	
TOTALE a) + b):	€ 1.800,44+ € 225,59 per IVA

Al riguardo, relativamente alla somma dovuta per interessi, riportata nel prospetto sopra riportato, pari a € 596,43, si precisa che essa non appare corretta, perché calcolata al tasso di mora anziché all'ordinario tasso legale così come stabilito nel decreto ingiuntivo n. 31252/2016. Ne deriva che la somma effettivamente dovuta a titolo di interessi per il medesimo periodo di riferimento, in applicazione del tasso legale, è pari a € 78,67.

Per quanto concerne la somma afferente l'IVA, pari a complessive € 225,59 (di cui € 142,08 quale importo riportato nella fattura n. 21/2015 ed € 83,51 quale importo riportato nell'atto di precetto in reitera), si precisa quanto segue:

- Relativamente alla somma di € 142,08 riportata nella fattura n. 21/2015, non occorre finanziarla ex novo, considerato che la predetta fattura risulta regolarmente annotata nel registro degli acquisti dell'anno 2015 e, pertanto, l'importo dell'IVA è stato incluso nel credito IVA dell'anno 2015, e lo stesso, nel rispetto dei principi contabili, risulta regolarmente riportato tra i residui passivi, ragione per la quale non risulta necessario impegnarlo;

- relativamente alla somma di € 83,51 quale importo riportato nell'atto di precetto in reitera, essa non è dovuta. Infatti, come precisato dalla risoluzione n. 91/E/1998 della direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso tributario (che richiama la circolare n. 203/E del 6/12/1994) “ il soggetto soccombente in giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese, è tenuto al pagamento dell'imposta a queste relativa; unica eccezione si ha nell'ipotesi in cui il vincitore di causa, in quanto soggetto passivo d'imposta, e la vertenza inerisca all'esercizio della propria attività d'impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell'imposta stessa, di cui subisce la rivalsa economica” (orientamento condiviso dall'Avvocatura Generale dello Stato con consultiva n. 4342 del 5/10/1992, avallato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3843 dell'1.4.1995).

Nel caso in oggetto, l'avv. Rosamaria Abbruzzo, quale la parte vittoriosa, risulta soggetto passivo dell'imposta IVA ed il rimborso delle spese legali rientra nell'esercizio dell'attività commerciale per cui l'Ente non deve procedere al rimborso dell'IVA sulle predette spese a titolo di condanna, ai sensi dell'art. 19 DPR n. 663/72 sopra richiamato.

Al fine, pertanto, di scongiurare la prosecuzione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Ente con ulteriore aggravio di spese, si ritiene necessario procedere al pagamento della somma scaturente dal decreto ingiuntivo summenzionato e successivo atto di precetto a favore dell'avv. Rosamaria Abbruzzo, pari a € 1.282,68, la quale è costituita dalle voci di spesa elencate nel prospetto riepilogativo, al netto dell'importo dovuto per interessi correttamente calcolati al tasso legale, detratta l'IVA;

- Visto il decreto ingiuntivo n. 31252/2016, notificato il 6.7.2016, emesso dal Giudice di Pace di Roma;
- Atteso che la somma scaturente dal predetto titolo esecutivo e successivo atto di precetto, è suddivisa nelle seguenti voci:
 - Sorte capitale, euro 791,34;
 - Interessi al tasso legale dalla data del 30.6.2015 alla data dell'8.3.2024, euro 78,67;